

Ordinanza n, cronol. 1131/2014 dei 06/02/2014

RG n. 1164/20_13

Corte d'Appello di Napoli
Sez. III civile

La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Rosa Giordano Presidente

dott.ssa Maria Teresa Mondo Consigliere

don. Giulio Cataldi Consigliere rei.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 1164/2013, promossa da: **

GIANPIERO CERBERO, FIDEIUSSORE con l'avv. (OMISSIS)

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK. SPA, quale incorporante della **Aspra Finance S.p.A.**, cessionaria dei crediti della **Unicredit S.p.A.**, con gli avv, (OMISSIS)

avente ad **oggetto**: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, n. 70/12

* * *

La Corte:

rilevato che la presente causa è soggetta, *ratione temporis*, alla disciplina dell'art 348 bis c.p.c. introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012. n. 83. conv. con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134:

rilevato che, in primo grado, **FIDEIUSSORE** venne chiamato in causa dalla **BANCA SRL**. quale fideiussore della **SOCIETÀ SRL**, nei cui confronti la banca agendo in riconvenzionale nel giudizio promosso dalla società, aveva chiesto l'accertamento della sussistenza di una fideiussione sino a € 325.000,00, e la condanna, in solido con l'attrice — debitrice principale al pagamento della complessiva somma di € 238.924,04 oltre interessi convenzionali;

che, a seguito del fallimento della **SOCIETÀ SRL** e della riassunzione del giudizio da parte della banca unicamente nei confronti del fideiussore, il Tribunale con sentenza n. 70/2012, ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando il **FIDEIUSSORE** al pagamento del complessivo importo di € 738.974,00, oltre interessi convenzionali e spese di lite;

rilevato che il fideiussore, nel proporre appello, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva valutato le contestazioni sollevate alle modalità di tenuta del conto corrente ed alla validità delle relative clausole, contestazioni effettuate attraverso il richiamo di quelle svolte, nell'atto introduttivo del giudizio, dalla **SOCIETÀ SRL**; ha ribadito l'invalidità della garanzia, perché prestata in evidente stato di bisogno dal momento che la banca aveva subordinato la normale operatività del conto corrente della società al rilascio della fideiussione; ha ripetuto che l'istituto di credito aveva operato in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, per aver operato un recesso *ad nutum* dall'apertura di credito;

ritenuto che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, non avendo "una ragionevole probabilità di essere accolta";

considerato, infatti, quanto al dedotto approfittamento dello stato di bisogno, che fonderebbe l'azione generale di rescissione, che già il primo giudice ha evidenziato come neppure in astratto possa essere invocato l'art. 1448 c.c., dal momento che esso riguarda l'eventuale stato di bisogno del contraente danneggiato rispetto alla propria sfera giuridica, e non già quella di un terzo, e che, comunque, le stesse allegazioni in fatto da parte del **FIDEIUSSORE** non valgono neanche lontanamente a configurare i presupposti della rescissione, risultando del tutto normale che una banca per erogare il credito pretenda delle garanzie, reali o personali, senza che ciò equivalga ad approfittamento e, soprattutto, senza che ciò implichi sproporzione tra prestazioni;

ritenuto quanto al lamentato recesso della banca dall'apertura di credito che, prescindendo da una verifica nel merito, l'eventuale violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede nella richiesta di rientro dalle esposizioni debitorie (pur in presenza della clausola dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, che espressamente autorizzavano la banca a recedere in qualsiasi momento) appare allo stato irrilevante, atteso l'intervenuto fallimento della correntista e la conseguente chiusura del conto;

considerato quanto alle modalità di tenuta del conto corrente che le contestazioni sollevate dalla **SOCIETÀ SRL** e richiamate dal **FIDEIUSSORE** appaiono destituite di fondamento, atteso che i contratti in oggetto risultano stipulati successivamente alla modifica apportata all'art. 120 del TUB all'art. 25 del d.lgs 342/99 e della successiva delibera CICR del 9 febbraio 2000, dei cui dettami appaiono rispettosi sia per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista con identica periodicità dal lato attivo e passivo, sia per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, puntualmente indicata periodicità

PQM

Visto l'art. 348 bis cpc,

dichiara inammissibile l'appello

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi C 2.970,00, di cui 30,00 per spese ed € 2.940,00 per compensi, € 2.970,00 di cui € 30,00 per spese ed € 2.940,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;

da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 ("quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha promossa è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis")

Si comunico

Napoli 4 2 2014

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione dei dati sensibili, nel rispetto della privacy.*